

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-77 del 08/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA PETROL RACCORD S.P.A.<br>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER<br>L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI RACCORDI IN<br>ACCIAIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN<br>COMUNE DI CALENDASCO(pc), ZONA<br>INDUSTRIALE PONTE TREBBIA, VIA TREBBIA N.<br>29. MODIFICA SOSTANZIALE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-66 del 08/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno otto GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA PETROL RACCORD S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI RACCORDI IN ACCIAIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO(PC), ZONA INDUSTRIALE PONTE TREBBIA, VIA TREBBIA N. 29. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATE:**

1. la Det. Dir. n° 4031 del 19.10.2016 con la quale la SAC di Arpae di Piacenza ha adottato – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta PETROL RACCORD S.P.A. per l'attività di "produzione di raccordi in acciaio", svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con Provvedimento Conclusivo del 4.11.2016, prot. n° 9487. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, **S2** di acque reflue industriali ed **S3** di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la D.D. n. 2960 del 9.6.2017 con cui era modificata, aggiornandola, l'autorizzazione di cui al punto precedente relativamente al punto 2 del dispositivo per effetto di modifiche non sostanziali comunicate dal gestore (nuove emissioni E35 ed E36);

**VISTE:**

1. la nota n. 3891 del 4.5.2019 (prot. Arpae n. 70750 del 6.5.2019), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Calendasco ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta PETROL RACCORD SPA, per la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
  - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. segnalando che trattasi di proseguimento senza modifiche;
  - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico rispetto al quale viene segnalato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
2. la nota n. 77570 del 16.5.2019 con cui il SAC di Arpae provvedeva a chiedere documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
3. la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 8837 del 18.10.2019 (prot. Arpae n. 161000 del 18.10.2019);

**PRESO ATTO che:**

- le modifiche consistono:
  - nella modifica della cabina di cui all'emissione E23 per la quale è previsto l'aumento della portata ed il consumo dei liquidi penetranti a base solvente per effetto dell'aumento dell'attività;

- nell'aumento dei consumi di prodotti contenenti COV: vernici e diluenti ((riguardanti l'impianto generante l'emissione E27), prodotti usati nei controlli non distruttivi, sgrassanti per pulizia attrezzature;
- nell'aumento di durata delle emissioni a 16 h/d e dei giorni di lavorazione annui a 288;
- nella sostituzione della granigliatrice di cui all'emissione E14 con una nuova;
- nella trasformazione dell'area di cui all'emissione E29 in area dedicata alla sola molatura;
- nell'eliminazione di E20;
- nell'aumento di portata di E30 (molatura) per migliorare l'ambiente di lavoro;
- nell'aumento di portata di E22 (pantografo) al fine di adeguarla alla condizione di filtro pulito e/o filtro sostituito;
- nell'aggiornamento di alcune portate dei forni a seguito dei controlli al camino;
- nell'aumento dei consumi dei prodotti per saldatura;
- l'input di COV sarà pari a circa 3895 kg/anno;
- sono presenti impianti generanti emissioni diffuse: impianti di saldatura ad arco sommerso di cui viene riferita una limitatissima presenza di composti gassosi nocivi, impianti di lavorazione a freddo nel reparto torneria senza impiego di fluidi generanti trucioli grossolani (alesatrici, tornitrici) con trascurabile aerodispersione di materiale particellare, macchinari operanti con fluidi lubrificanti (4 segchetti nel reparto taglio e 3 segchetti nel reparto rifilatura) ritenute non apprezzabili dal gestore;
- il consumo di liquido lubrificante previsto a seguito dell'aumento di produzione è pari a 300 litri, pertanto gli impianti che le utilizzano possono rientrare nel punto a) dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per cui non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto;
- è presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetto ad autorizzazione;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

1. nota n. 9177 del 29.10.2019 (prot. Arpa n. 179336 del 29.10.2019) con cui il Comune di Calendasco formulava parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e che l'insediamento presenta caratteristiche acustiche conformi alle disposizioni normative vigenti;
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 181573 del 26.11.2019;
3. nota 121545 del 27.11.2019 (prot. Arpa n. 182710 del 27.11.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, a seguito dell'esame della documentazione presentata e di un sopralluogo, esprimeva parere favorevole. Lo stesso precisava che *"per quanto riguarda la valutazione sulla eventuale presenza di emissioni diffuse nel ciclo produttivo e alla loro evacuazione, effettuata sulla base di quanto contenuto nella normativa della Regione Lombardia, riportata sulla D.D.U.O. 23 dicembre 2011 n. 12772, ciò non possa essere considerata accettabile in quanto tale norma non rientra tra quelle di buona tecnica riconosciute a livello di Regione Emilia-Romagna né a livello nazionale"*. Contestualmente ricordava che:
  - *"l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici"*;
  - *in considerazione della presenza di torri evaporative si evidenzia la necessità di ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi"*.
  - *la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime e miscele utilizzate a quanto prescritto dal vigente regolamento REACH/CLP"*.

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL. S.P.A.;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PETROL RACCORD S.P.A.** (C. FISC. 00256800335) per l'attività di "produzione di raccordi in acciaio" svolta nello stabilimento sito in comune di Calendasco, Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia n° 29 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, **S2** di acque reflue industriali ed **S3** di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 FORNO TRATTAMENTI POT. KW 1742 A METANO**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 3200 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 14 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E2 FORNO POT. KW 2100 A METANO**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 5500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |

Altezza minima 14 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E3 FORNO POT. KW 1400 A METANO**

Portata massima 3100 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 14 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E4 FORNO POT. KW 696 A METANO**

Portata massima 1500 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 14 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E5 FORNO POT. KW 580 A METANO**

Portata massima 1200 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 14 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E7 FORNO POT. KW 696 A METANO**

Portata massima 1500 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 14 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATRICE**

Portata massima 7500 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E13 GRANIGLIATRICE**

Portata massima 4500 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 288 gg/anno

Altezza minima 13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| <b>EMISSIONE N. E14 GRANIGLIATRICE</b>            |                          |
| Portata massima                                   | 7000 Nm <sup>3</sup> /h  |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 7,5 m                    |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| <b>EMISSIONE N. E17 OSSITAGLIO</b>                |                          |
| Portata massima                                   | 7500 Nm <sup>3</sup> /h  |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 14 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )  | 20 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Monossido di carbonio                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| <b>EMISSIONE N. E18 OSSITAGLIO</b>                |                          |
| Portata massima                                   | 12000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 14 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )  | 20 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Monossido di carbonio                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| <b>EMISSIONE N. E19 IMPIANTO DI INDUZIONE</b>     |                          |
| Portata massima                                   | 16500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 14 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 3 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| <b>EMISSIONE N. E21 GRANIGLIATRICE</b>            |                          |
| Portata massima                                   | 18500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 13 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| <b>EMISSIONE N. E22 PANTOGRAFO</b>                |                          |
| Portata massima                                   | 11000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 11 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )  | 20 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Monossido di carbonio                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| <b>EMISSIONE N. E23 CABINA LIQUIDI PENETRANTI</b> |                          |
| Portata massima                                   | 26000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                        | 16 h/g                   |
| Durata massima annua                              | 288 gg/anno              |
| Altezza minima                                    | 11 m                     |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:     |                          |
| Polveri                                           | 2 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Composti organici volatili (espressi come Ctot)   | 100 mg/Nm <sup>3</sup>   |

**EMISSIONE N. E24 DECAPPAGGIO**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata massima            | 34500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                   |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno              |
| Altezza minima             | 12 m                     |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)          | 2 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> ) | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |

**EMISSIONE N. E26 FORNO POT. KW 2438 A METANO**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 2400 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 14 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E27 CABINA VERNICIATURA A SPRUZZO E VASCHE PER VERNICIATURA AD IMMERSIONE**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Durata massima giornaliera | 16 h/g      |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno |
| Altezza minima             | 13 m        |

**EMISSIONE N. E28 MOLATURA**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata massima            | 45000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                   |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno              |
| Altezza minima             | 13 m                     |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Polveri | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------|----------------------|

**EMISSIONE N. E29 MOLATURA**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata massima            | 13000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                   |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno              |
| Altezza minima             | 13 m                     |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Polveri | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------|-----------------------|

**EMISSIONE N. E30 MOLATURA**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata massima            | 32000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                   |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno              |
| Altezza minima             | 13 m                     |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Polveri | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------|-----------------------|

**EMISSIONE N. E31 SALDATURA/MANUTENZIONE**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 2200 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 13 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Polveri                                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Monossido di carbonio                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |

**EMISSIONE N. E32 FORNO**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 2400 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 14 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E33 SALDATURA**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 5400 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 14 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Polveri                                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Monossido di carbonio                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |

#### **EMISSIONE N. E34 FORNO TRATTAMENTI – P=1280 KW**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima            | 1600 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                  |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno             |
| Altezza minima             | 14 m                    |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E35 CALDAIA RISCALDO BAGNI DECAPAGGIO – P=100 KW**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata massima            | 100 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                 |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno            |
| Altezza minima             | 13 m                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E36 CALDAIA IDROPULITRICE – P=87,1 KW**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata massima            | 100 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 16 h/g                 |
| Durata massima annua       | 288 gg/anno            |
| Altezza minima             | 13 m                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E1, E2, E3, E4, E5, E7, E26, E32, E34, E35 ed E36 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

- UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - UNI 10787 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell'**acido fluoridrico**;
  - Estensione del metodo ISTISAN 98/2 o NIOSH 7903 per la determinazione dell'**acido nitrico**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili espressi come Ctot**;
- d) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati ai precedenti punti b) e c) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E12, E13, E14, E15, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E28, E29, E30, E31 ed E33 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità suindicate;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtrazione a secco delle polveri munito di pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso e in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di Polveri pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>; Fermo restando il rispetto del limite, il gestore può non effettuare monitoraggi ad E27;
- j) la ditta non deve superare un **consumo medio giornaliero** di prodotti vernicianti, diluenti e di prodotti per controlli non distruttivi **pari a 21,5 kg/g**; il consumo medio è da valutarsi in relazione a quanto riportato sul registro di cui al punto n);
- k) la ditta non deve superare un **input massimo annuo di COV pari a 3900 kg**, tenendo conto di tutti i prodotti utilizzati contenenti, anche in modo parziale, COV;
- l) devono essere usati solo prodotti vernicianti a base acquosa;
- m) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- n) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti, dei diluenti/sgrassanti e dei liquidi penetranti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- o) tutti i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2, E4, E5, E7, E14, E22, E23, E29 ed E30 non può superare un mese;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2, E4, E5, E7, E14, E22, E23, E29 ed E30 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti

Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- t) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2, E4, E5, E7, E14, E22, E23, E29 ed E30, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento ed all'AUSL di Piacenza (in particolare al fine della verifica del rispetto della prescrizione di cui al punto b)) i dati relativi ad almeno tre monitoraggi **delle emissioni E14, E22, E23, E29 ed E30** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di stabilire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (ultimo pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura) dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
4. **di impartire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali e per lo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle del sistema di trattamento ed indicato con la dicitura "pozzetto di controllo" nella tavola ARPA\_ STAB\_ 01 anno 2006 aggiornata al 22/01/2007 ad oggetto: Lay-out macchinari - Linee di scarico) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali;
  - b) i pozzetti di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione degli impianti di trattamento e delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. ed alla precedente lettera a) del punto 4) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) gli impianti di trattamento devono essere sempre mantenuti in funzione;
  - e) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
  - f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici tecnico - funzionali che ne attestino l'efficienza;
  - g) devono essere periodicamente asportati i fanghi e gli oli dagli impianti di trattamento al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
  - h) le condotte fognarie dello stabilimento devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione; si deve, pertanto, provvedere con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
  - i) deve essere garantita la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico (pozzo ed acquedotto pubblico);
  - j) il volume scaricato delle acque di prima pioggia deve essere determinato, mediante misurazione con contatore volumetrico (se installato) o, in alternativa, può essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia. Tale misurazione/stima dovrà essere annotata sul registro di cui alla successiva lettera l);
  - k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - l) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento;
- con cadenza mensile il volume di acqua emunta, riportati i valori registrati sui contatori posti all'uopo;
- quanto previsto alla precedente lettera j);
- l'asportazione dei fanghi e/o oli qualora non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera m);

m) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi, avarie agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli stessi impianti di trattamento, la ditta PETROL RACCORD SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare scarichi superiori ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed alla precedente lettera a) del punto 5) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

n) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità degli scarichi rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire**, per lo scarico S3 di acque di prima pioggia nel corpo idrico superficiale "fosso" (situato ai piedi del rilevato autostradale tronco A21 Torino - Alessandria - Piacenza) confluyente nel Fiume Trebbia, le seguenti prescrizioni:

a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento prima dello scarico nel "fosso") i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

- Solidi sospesi totali:  $\leq 80$  mg/l;
- COD:  $\leq 160$  mg/l;
- Idrocarburi totali:  $\leq 5$  mg/l;

b) tutti i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;

c) il volume di acque di prima pioggia avviate al sistema di trattamento non deve in alcun caso essere superiore alla massima potenzialità depurativa dello stesso;

d) l'area interessata dall'impianto di trattamento deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;

e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza;

f) devono essere costantemente asportati i fanghi e gli oli dall'impianto di trattamento; inoltre si dovrà provvedere, ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia (o alla sostituzione) del filtro a coalescenza al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

g) la rete di fognatura deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza, alla rimozione dei materiali sedimentati;

h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

i) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE e all'A.U.S.L., indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

6. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che le zone di piazzale scoperte le cui acque meteoriche di dilavamento non afferiscono ai sistemi di trattamento presenti presso lo stabilimento, non devono essere, in alcun modo, interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, né da materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- dove sono attive le aspirazioni, l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**